



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'art. 1, comma 654, come modificato dall'art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale "[...] *Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018 "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno accademico 2018/2019, ad assumere n. 513 unità di personale docente, di cui n. 462 di prima fascia e n. 51 di seconda fascia, a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni 2017 e 2018, e di ulteriori n. 40 unità di personale docente a valere sui residui di precedenti autorizzazioni" e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato all'accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017";

CONSIDERATO che il turn over ai fini della definizione del budget assunzionale di cui al d.P.R. 24 ottobre 2018, in base all'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017, era pari al 100% dei



Al Ministro dell'università e della ricerca

risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio al 1° novembre 2018, pari a 223 docenti di cui 199 di I fascia e 24 di II fascia, oltre al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio al 1 novembre 2017 in quanto non utilizzate ai fini delle assunzioni per l'anno accademico 2017/2018, pari a 192 docenti di 172 di I fascia e 20 di II fascia, calcolati con riferimento alla classe stipendiale 28-34 anni del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 in virtù dell'appartenenza in media a tale classe di anzianità dei docenti cessati dal servizio, con una posizione stipendiale di prima fascia pari a euro 57.904,35 per le cessazioni al 1 novembre 2017 e pari a euro 59.725,91 per le cessazioni al 1 novembre 2018 in ragione degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL e una posizione stipendiale di seconda fascia pari a euro 50.960,62 per le cessazioni al 1 novembre 2017 e pari a euro 52.567,75 per le cessazioni al 1 novembre 2018 in ragione degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL, per un importo totale pari a euro 24.125.842,02;

CONSIDERATO che a detto importo l'articolo 1, comma 654 della legge n. 205 del 2017 prevede che si aggiunga, *“per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato”*, pari a euro 5.406.502,73;

CONSIDERATO che il budget assunzionale di cui al d.P.R. 24 ottobre 2018 era pari complessivamente a euro 29.532.344,75 e che il 10% del budget assunzionale accantonato in base al medesimo d.P.R. è pari a euro 2.953.234,48;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019 “Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno accademico 2019/2020, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unità di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia nonché all'accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017”, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che *“il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato all'accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017”*;

CONSIDERATO che il turn over ai fini della definizione del budget assunzionale di cui al d.P.R. 9 dicembre 2019, in base all'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017, era pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio al 1 novembre 2019, pari a 282 docenti di cui 262 di I fascia e 20 di II fascia, calcolati con riferimento alla classe stipendiale 28-34 anni del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 in virtù dell'appartenenza in media a tale classe di anzianità dei docenti cessati dal servizio, con una posizione stipendiale di prima fascia pari a euro 59.892,16 e una posizione stipendiale di seconda fascia pari a euro 52.734,00 in ragione degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL, per un importo totale pari a euro 16.746.425,92;

CONSIDERATO che a detto importo il comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevede che si aggiunga, *“per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato”*, pari a euro 5.406.502,73;

CONSIDERATO che il budget assunzionale di cui al d.P.R. 24 ottobre 2018 era pari complessivamente a euro 22.152.928,65;



Al Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che il 10% del budget assunzionale accantonato in base al d.P.R. 9 dicembre 2019 è pari a euro 2.215.292,87;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 2020 “Autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno accademico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato n. 427 unità di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché ad accantonare una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che *“il Ministero dell'università e della ricerca è altresì autorizzato all'accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017”*;

CONSIDERATO che il turn over ai fini della definizione del budget assunzionale di cui al d.P.R., in base al comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, era pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio al 1 novembre 2020, pari a 319 docenti di cui 291 di I fascia e 28 di II fascia, calcolati con riferimento alla classe stipendiale 28-34 anni del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 in virtù dell'appartenenza in media a tale classe di anzianità dei docenti cessati dal servizio, con una posizione stipendiale di prima fascia pari a euro 60.116,80 e una posizione stipendiale di seconda fascia pari a euro 52.908,53 in ragione degli incrementi stipendiali e dell'indennità di vacanza contrattuale previsti dal CCNL, per un importo totale pari a euro 18.975.428,30;

CONSIDERATO che a detto importo l'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017, prevede che si aggiunga, *“per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato”*, pari a euro 5.406.502,73;

CONSIDERATO che il budget assunzionale di cui al d.P.R. 24 ottobre 2018 era pari complessivamente a euro 24.381.931,03;

CONSIDERATO che il 10% del budget assunzionale accantonato in base al d.P.R. 31 dicembre 2020 è pari a euro 2.438.193,10;

CONSIDERATO che il budget assunzionale accantonato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 654, terzo periodo, della legge n. 205 del 2017 negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è complessivamente pari a euro 7.606.720,45;

CONSIDERATO che il numero di posti afferenti a settori concorsuali o settori artistico-disciplinari di II fascia negli organici delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica coperti da personale a tempo indeterminato nell'anno accademico 2020/2021 è pari a 624;

CONSIDERATO che il numero di posti afferenti a settori concorsuali o settori artistico-disciplinari di II fascia negli organici delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica coperti da personale a tempo determinato nell'anno accademico 2020/2021 è pari a 78;

VISTA la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2019, n. 143, recante gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM per il personale a tempo indeterminato,



Al Ministro dell'università e della ricerca

nella quale il costo equivalente di un docente di I fascia a tempo indeterminato è pari a euro 52.018 e il costo equivalente di un docente di II fascia a tempo indeterminato è pari a euro 44.673, con una differenza pari a euro 7.345, e nella quale il costo equivalente di un docente di I fascia a tempo determinato è pari a euro 43.435 e il costo equivalente di un docente di II fascia a tempo indeterminato è pari a euro 37.032, con una differenza pari a euro 6.403;

CONSIDERATO che la trasformazione di tutte le cattedre di II fascia negli organici delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica coperte da personale a tempo indeterminato nell'anno accademico 2020/2021 ha un costo pari a euro 4.583.280,00;

CONSIDERATO che la trasformazione di tutte le cattedre di II fascia negli organici delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica coperte da personale a tempo determinato nell'anno accademico 2020/2021 ha un costo pari a euro 499.434,00;

CONSIDERATO che il costo totale derivante dalla trasformazione delle cattedre di II fascia negli organici delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non vacanti nell'anno accademico 2020/2021 ha un costo complessivo pari a euro 5.082.714,00;

VISTO che il budget assunzionale accantonato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017 è superiore per euro 2.254.006,45 al costo derivante dalla trasformazione di tutte le cattedre di II fascia negli organici delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

RITENUTO di provvedere, come da facoltà prevista dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017, alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 agosto 2012, prot. n. 143, che prevede la costituzione della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 gennaio 2013, prot. n. 13, che prevede la costituzione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica e della Conferenza dei Direttori delle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 febbraio 2013, prot. n. 90, che prevede la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 giugno 2013, prot. n. 570, che prevede la costituzione della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

SENTITE le Conferenze nazionali dei Direttori e dei Presidenti delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il quale prevede che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) esprima pareri sui provvedimenti in materia di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che sono in corso di ridefinizione le procedure per la rielezione del CNAM;

VISTO l'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che *“nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci”*.

DECRETA

Articolo 1

1. Ai fini del presente decreto, con “cattedre di seconda fascia” si intendono i posti previsti nelle dotazioni organiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica statali afferenti ai settori artistico-disciplinari CODI/25 “Accompagnamento pianistico”, ADRM/018 “Accompagnamento e collaborazione al pianoforte per il canto e la danza”, ADTM/01 “Pratica musicale in ambito coreutico”, nonché agli insegnamenti “Pittura – II fascia” (ex H010) all'interno del settore artistico disciplinare ABAV05 “Pittura”, “Scultura – II fascia” (ex H020) all'interno del settore artistico disciplinare ABAV07 “Scultura”, “Scenografia – II fascia” (ex H030) all'interno del settore artistico disciplinare ABPR 22 “Scenografia”, “Decorazione – II fascia” (ex H040) all'interno del settore artistico disciplinare ABAV11 “Decorazione”, “Stile, storia dell'arte e del costume – II fascia” (ex H060) all'interno del settore artistico disciplinare ABST 47 “Stile, storia dell'arte e del costume”, “Anatomia artistica – II fascia” (ex H070) all'interno del settore artistico disciplinare ABAV01 “Anatomia artistica”, “Tecniche dell'incisione – II fascia” (ex H080) all'interno del settore artistico disciplinare ABAV02 “Tecniche dell'incisione”, “Plastica ornamentale – II fascia” (ex H090) all'interno del settore artistico disciplinare ABAV13 “Plastica ornamentale”.

2. Con “graduatorie nazionali” si intendono le seguenti graduatorie:

- a) Graduatorie ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) Graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- c) Graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- d) Graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- e) Graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Con “graduatorie d'istituto” si intendono le graduatorie, distinte per insegnamento o settore artistico-disciplinare, costituite dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica all'esito di procedure concorsuali o comparative sulla base di quanto disposto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 giugno 2011, prot. n. 3154, finalizzate al reclutamento



Al Ministro dell'università e della ricerca

a tempo determinato di docenti su posti vacanti o disponibili previsti all'interno della dotazione organica.

Articolo 2

1. Tutte le cattedre di seconda fascia sono trasformate in cattedre di prima fascia a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.
2. Con i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sulle cattedre di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca stipula un nuovo contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con qualifica di docente di prima fascia e con mantenimento della classe stipendiale di appartenenza e della relativa anzianità di servizio, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, previo superamento da parte dei docenti interessati di una selezione idoneativa per titoli, bandita dall'istituzione AFAM ove i docenti prestano servizio e da concludersi entro 90 giorni dalla registrazione del presente decreto. L'idoneità viene riconosciuta, con decisione motivata, da una Commissione composta dal Direttore dell'istituzione e da ulteriori due docenti afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili, a discipline affini, individuati dal Consiglio Accademico, laddove i titoli artistico-culturali e professionali siano sufficienti per l'inserimento in una graduatoria d'istituto riferita al medesimo insegnamento di prima fascia.
3. Con i docenti assunti nell'anno accademico 2020/2021 con contratto a tempo determinato sulle cattedre di cui al comma 1, l'Istituzione ove i docenti sono impiegati stipula un nuovo contratto di lavoro individuale a tempo determinato con qualifica di docente di prima fascia, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti e con il medesimo termine previsto dal contratto di lavoro originario, previo superamento da parte dei docenti interessati di una selezione idoneativa per titoli, bandita dall'istituzione AFAM ove i docenti prestano servizio e da concludersi entro 90 giorni dalla registrazione del presente decreto. L'idoneità viene riconosciuta, con decisione motivata, da una Commissione composta dal Direttore dell'istituzione e da ulteriori due docenti afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili, a discipline affini, individuati dal Consiglio Accademico, laddove i titoli artistico-culturali e professionali siano sufficienti per l'inserimento in una graduatoria d'istituto riferita al medesimo insegnamento di prima fascia.
4. La trasformazione delle cattedre di seconda fascia di cui al presente decreto non ha valenza retroattiva.

Articolo 3

1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2019, n. 143, il reclutamento a tempo indeterminato relativo alle cattedre vacanti, in seguito alla trasformazione delle stesse cattedre in cattedre di prima fascia, di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuato, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, a valere sulle graduatorie nazionali riferite alle cattedre di seconda fascia.



Al Ministro dell'università e della ricerca

2. I bandi per la costituzione di nuove graduatorie nazionali emanati successivamente alla registrazione del presente decreto non prevedono distinzione tra prima e seconda fascia, anche con riferimento ai servizi svolti nell'ambito del medesimo insegnamento.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del d.P.R. 9 agosto 2019, n. 143, il reclutamento a tempo determinato relativo alle cattedre vacanti o disponibili, in seguito alla trasformazione delle stesse cattedre in cattedre di I fascia, di cui all'articolo 2, comma 1, viene effettuato a valere:

- a) sulle graduatorie nazionali riferite alle cattedre di seconda fascia, ove le stesse siano capienti;
- b) in subordine alla lettera a), sulle graduatorie nazionali costituite successivamente alla registrazione del presente decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia;
- c) in subordine alla lettera b), sulle graduatorie d'istituto riferite alle cattedre di seconda fascia ove le stesse siano vigenti e capienti;
- d) in subordine alla lettera c), su graduatorie d'istituto costituite successivamente alla registrazione del presente decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia.

4. Non è ammesso il reclutamento di personale docente con riferimento alle cattedre vacanti o disponibili di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'utilizzo di graduatorie nazionali o d'istituto costituite anteriormente alla registrazione del presente decreto e riferite a cattedre di prima fascia.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del d.P.R. 9 agosto 2019, n. 143, il reclutamento a tempo indeterminato, relativo alle cattedre vacanti dei settori artistici disciplinari ABAV01, ABAV02, ABAV05, ABAV07, ABAV11, ABAV13, ABPR22 e ABST47 e riferito a posti di prima fascia anteriormente alla registrazione del presente decreto, viene effettuato, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, a valere sulle graduatorie nazionali, riferite alle cattedre di prima fascia, salvo quanto previsto dal comma 2.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del d.P.R. 9 agosto 2019, n. 143, il reclutamento a tempo determinato, relativo alle cattedre vacanti dei settori artistici disciplinari ABAV01, ABAV02, ABAV05, ABAV07, ABAV11, ABAV13, ABPR22 e ABST47 e riferito a posti di prima fascia anteriormente alla registrazione del presente decreto, viene effettuato a valere:

- a) sulle graduatorie nazionali riferite alle cattedre di prima fascia, ove le stesse siano capienti;
- b) in subordine alla lettera a), sulle graduatorie nazionali costituite successivamente alla registrazione del presente decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia;
- c) in subordine alla lettera b), sulle graduatorie d'istituto riferite alle cattedre di prima fascia ove le stesse siano vigenti e capienti;
- d) in subordine alla lettera c), su graduatorie d'istituto costituite successivamente alla registrazione del presente decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia.

7. Non è ammesso il reclutamento di personale docente con riferimento alle cattedre vacanti o disponibili di cui ai commi 5 e 6 mediante l'utilizzo di graduatorie nazionali o d'istituto costituite anteriormente alla registrazione del presente decreto e riferite a cattedre di seconda fascia.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 4

1. La trasformazione di cui all'articolo 2 viene effettuata a valere sul budget assunzionale accantonato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017 per un importo pari a euro 5.082.714,00.
2. Il risparmio di spesa relativo al budget assunzionale accantonato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017 in seguito alla trasformazione di cui all'articolo 2 è pari a euro 2.254.006,45.
3. L'importo di cui al comma 2 è destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da
MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE